

BANDO DI AGGIORNAMENTO PER L'
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2026

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

- visto l'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*, e s.m.i.;
- visto il “*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 176 del 30/07/2026 ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;
- richiamata la propria determinazione n. 4783 del 19/06/2025 , con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2024;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026 n. 1 (pubblicata sulla G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale del 14/01/2026) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera c-1 dell'allegato B, alla L.R. 2 gennaio 2019, n. 2 e ss.mm.ii, incidendo direttamente sui criteri di attribuzione del punteggio fondati sulla “storicità della presenza territoriale”, e rendendo necessaria, pertanto, la valutazione da parte delle Amministrazioni comunali di un procedimento di rimozione delle clausole dichiarate anticostituzionali, con il solo limite dei rapporti esauriti o dei diritti acquisiti;
- viste la nota della Regione Toscana n. AOOGR/2026/N. 0022187 con oggetto “L.R. 2/2019 e s.m., allegato B, lett. c-1. Sentenza Corte Costituzionale 8 gennaio 2026, n. 1. Comunicazione e prime indicazioni operative”, e la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 26/02/2026 con oggetto “Indirizzi interpretativi in materia di criteri di formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026”, sulla base delle quali il Comune di Livorno ha ritenuto opportuno di procedere alla disapplicazione del punteggio dichiarato incostituzionale e, pertanto, di riformulare ed aggiornare la graduatoria definitiva generale E.R.P. – anno 2024, attualmente vigente, per la sola parte relativa alle posizioni residue in attesa di assegnazione;
- vista, di conseguenza, la graduatoria definitiva generale E.R.P. - anno 2024 riformulata e approvata con determinazione dirigenziale n. 1804 del 10/03/2026;
- richiamata la propria determinazione n. 7776 del 2026, con la quale è stato approvato lo schema di “*Bando di aggiornamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale*” e relativi allegati;

RENDE NOTO CHE

1. Oggetto del bando

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Livorno, ovunque ubicati, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, siano essi di nuova costruzione che di risulta. La partecipazione al presente bando consente, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, l'inserimento della propria domanda nella Graduatoria generale del Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2024, ove non presente, ovvero l'aggiornamento della stessa.

2. Disciplina applicabile al procedimento

I requisiti per la partecipazione, le condizioni di attribuzione del punteggio e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono integralmente disciplinati dal presente bando del quale fanno parte anche i seguenti allegati: Allegato 1 "Condizioni per l'attribuzione del punteggio", Allegato 2 "Istruzioni per la compilazione della domanda", allegato 3 "Tutorial compilazione domanda on-line", allegato 4 "Dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo e allegato 5 "Dichiarazione domicilio strutture antiviolenza".

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento a:

- Legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)* e suoi allegati, da qui in avanti denominata "legge", e s.m.i;
- Sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026 n. 1 (pubblicata sulla G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale del 14/01/2026)
- "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 176 del 30/07/2026 , da qui in avanti denominato "regolamento".

3. Individuazione del nucleo familiare

Per partecipare al procedimento attivato con il presente bando, il nucleo familiare è composto nel modo seguente:

- a) una sola persona, unico componente il nucleo familiare anagrafico, oppure;
- b) coppie anagraficamente conviventi more uxorio, ovvero;
- c) coniugi non legalmente separati e loro figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con questi conviventi, oppure;

- d) persone unite civilmente o conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e loro figli, oppure;
- e) soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi, oppure;
- f) soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono comunque partecipare i nuclei familiari composti nel modo seguente:

- g) coppie coniugate,
- h) coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze),
- i) persona singola con figli fiscalmente a carico,
- j) persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale,

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio ERP.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione dell'intero nucleo familiare di provenienza.

Possono, inoltre, partecipare:

- k) i componenti di coppie di futura formazione,
- l) due o più nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona alla data di pubblicazione del bando,

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio ancorché appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio ERP .

In tali casi si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, alla situazione dell'intero nucleo familiare di provenienza e al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare:

- i. nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- ii. coloro che sono già collocati nella graduatoria generale relativa al Bando 2024;

- iii. i titolari di utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della Legge regionale 2/2019 o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa previgente (L.R. 96/96);
- iv. i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP nel caso di esigenze di autonomia o per la formazione di un nuovo nucleo familiare come specificato all'art. 3 del presente bando;
- v. i soggetti già assegnatari di alloggio ERP in altro comune purché il richiedente eserciti attività lavorativa nel Comune di Livorno;
- vi. le donne vittima di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Livorno;

che, alla data della pubblicazione del presente bando di aggiornamento, 1 OTTOBRE 2026, siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti del solo richiedente

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

- a) risiedere o lavorare nel territorio del Comune di Livorno alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) essere:
 - cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
 - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure
 - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
- d) non possieda un patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di € 25.000, risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2026. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE (al lordo delle franchigie) la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Requisiti dell'intero nucleo familiare partecipante al bando (compreso il richiedente) e dell'intero nucleo familiare di provenienza nei casi di cui al precedente articolo 3 lettere g), h), i), j), k) e l).

Per poter partecipare è inoltre necessario che:

- e) il nucleo familiare, nel suo complesso, versi in una situazione economica, certificata dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2026, non superiore a € 16.500;
- f) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che si trova a non più di 50 km di distanza dal territorio comunale di Livorno. La distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dall'Automobile Club d'Italia. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019;
- g) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta Municipale Unica, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero, così come certificato dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2026.

Questo divieto non si applica se l'immobile è utilizzato dal richiedente o uno dei membri del nucleo familiare per lo svolgimento della propria attività lavorativa prevalente.

Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo non si applicano quando il nucleo richiedente e di provenienza è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità dell'immobile di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile;

Possono inoltre partecipare al Bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui

al paragrafo 2, Allegato A LRT 2/2019, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi

- h) il nucleo familiare partecipante, nel suo complesso, non possieda un patrimonio totale, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di € 40.000, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente indicati nelle lettere d) con riferimento al solo nucleo familiare partecipante e g) con riferimento sia al nucleo familiare partecipante che di provenienza;
- i) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano stati, in precedenza, assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici. Fanno eccezione i casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- j) nei confronti di alcun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, sia stato dichiarato l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP e che nessun componente del nucleo familiare sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione per:
 - cessione o mutamento di destinazione d'uso dell'alloggio,
 - abbia adibito, o permesso a terzi di adibire, l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti,
 - per aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione e del regolamento di utenza o per avere causato gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio, danni all'alloggio,
 - per morosità ultrasemestrale, a meno che il debito sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- k) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non occupino al momento della presentazione della domanda e non abbiano occupato nei cinque anni precedenti, abusivamente (articolo 633 del codice penale) o senza titolo (articolo 37 della legge regionale n. 2/2019, oppure articolo 34 della legge regionale n. 96/1996), alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono, comunque, partecipare al procedimento di assegnazione i nuclei familiari destinatari di un provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, della legge o dell'articolo 40, commi 3 e 4, della legge regionale n. 96/1996 in possesso dei requisiti di accesso all'ERP di cui all'allegato A paragrafo 2, da lettera a) a lettera h) della legge.

Possono presentare domanda le donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel comune di Livorno; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la

frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune di Livorno, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale. In caso di verifica negativa la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

5. Presentazione della domanda

La domanda è presentata da un unico soggetto maggiorenne, denominato richiedente, anche in nome e per conto del nucleo familiare formato secondo quanto previsto dall'articolo 3, **alla data di pubblicazione e apertura del presente bando, 1 Ottobre 2026.**

La domanda deve essere presentata entro le ore 23.59.59 del giorno 1 Dicembre 2026 esclusivamente on-line attraverso la piattaforma dedicata pubblicata sulla rete civica comunale e accessibile dalla scheda servizi "Locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP" all'indirizzo:

<https://www.comune.livorno.it/it/servizi/locazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-erp>

La piattaforma on-line di presentazione delle domande prevede che venga scaricato un modulo PDF editabile da compilare e caricare successivamente sulla piattaforma assieme agli allegati necessari. Dopo il caricamento dei documenti sulla piattaforma si deve procedere alla loro trasmissione ("invio"). Solo dopo che si è conclusa la trasmissione dell'istanza il sistema rilascia una ricevuta e la domanda

può considerarsi perfezionata. Il sistema impedisce la trasmissione delle istanze decorso l'orario di chiusura del bando. Il modulo di domanda eventualmente scaricato e non trasmesso per decorrenza del termine sarà considerato irricevibile e non consentirà al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inserito nella graduatoria.

In caso di comprovati e documentati malfunzionamenti o problemi tecnici della piattaforma on-line, tali da impedire l'inoltro o la corretta ricezione della candidatura entro i termini stabiliti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere la presentazione della domanda con modalità alternative, ivi compresa la consegna a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o in formato cartaceo presso il Protocollo Generale dell'Ente. L'ammissione della domanda presentata con tali modalità è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- presenza di un'anomalia tecnica imputabile esclusivamente al sistema informativo dell'Amministrazione o a cause di forza maggiore di carattere generale;
- tempestività della segnalazione: l'istanza e la segnalazione del guasto/anomalia deve essere inoltrata all'Amministrazione prima della scadenza dei termini di presentazione del bando;
- presentazione tempestiva: il modulo di domanda cartaceo o pec deve essere comunque trasmesso entro e non oltre il 1° dicembre 2026 oppure entro il termine differito stabilito dal Comune in caso di proroga dei termini.

Eventuali problematiche tecniche derivanti dal malfunzionamento della strumentazione dell'utente, dall'errata o tardiva procedura d'inserimento o dalla mancanza/scadenza dei propri strumenti di identità digitale (SPID/CIE/CNS) non costituiscono causa imputabile all'Amministrazione e non danno diritto all'utilizzo delle modalità alternative di presentazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione e/o perfezionamento dell'iter telematico di presentazione della domanda di partecipazione, per eventuali disguidi tecnici, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla piattaforma on-line del Comune di Livorno, secondo una delle seguenti procedure di identificazione:

- tessera sanitaria con il PIN attivo: per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all'apposita pagina web tramite il seguente LINK: <https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi>. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS;
- SPID: Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: <https://www.spid.gov.it/>;

- carta di identità elettronica: la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all'Ufficio di Anagrafe del Comune di Livorno.

Per ciascun nucleo familiare può essere presentata una sola domanda. In caso di presentazione di più domande sarà considerata valida esclusivamente l'ultima trasmessa entro il termine di scadenza.

6. Contenuto e allegati della domanda

Nel modulo di domanda on-line devono essere indicati chiaramente, correttamente e in maniera completa:

- a) le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando;
- c) la situazione familiare;
- d) l'eventuale sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- e) la situazione reddituale e patrimoniale;
- f) l'eventuale sussistenza di situazioni di disagio abitativo.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

E' obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di 16,00 euro utilizzando il modello disponibile sul sito. Se il pagamento è stato effettuato tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate può essere allegato il file xml generato dal sistema di pagamento;
- In caso di cittadino proveniente da Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea: copia del permesso di soggiorno ovvero copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente – in caso di permesso di soggiorno biennale è necessario documentare anche l'attività lavorativa;
- In caso di richiedente non residente anagraficamente nel comune di Livorno: contratto di assunzione da cui risulti la sede di lavoro e la durata del rapporto (solo per il soggetto richiedente se lavoratore subordinato non residente nel Comune di Livorno);
- In caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Livorno, autocertificazione dell'inserimento secondo schema tipo allegato al presente bando;
- In caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione ai sensi delle lett.f e g dell'art.4 del presente bando, a seconda dei casi:

- planimetria catastale dell'immobile, in caso di alloggio a una distanza non superiore a 50 km da Livorno in caso di proprietà di un unico alloggio nel quale ricorre la condizione di sovraffollamento;
- decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile;
- provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà

Al fine di agevolare il procedimento istruttorio, si consiglia di allegare alla domanda l'attestazione ISEE valida per l'anno 2026. Qualora l'attestazione ISEE presenti difformità rilevate dall'INPS il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione giustificativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'Amministrazione verificherà la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU sulla base della documentazione prodotta. L'omissione o la non veridicità della DSU, nonché l'inidoneità della documentazione per il superamento delle difformità contestate, comporterà l'esclusione della domanda, fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o documentazioni false.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'Allegato 1 del presente bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- Per l'attribuzione del punteggio a1 e a1 bis, allegare la documentazione comprovante la tipologia di redditi percepiti (pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità) e la documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 2025;
- Per l'attribuzione del punteggio a4, a4-bis e a4-ter: certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o disabilità ovvero copia della domanda di invalidità presentata in data antecedente alla pubblicazione del bando. Per l'attribuzione del punteggio a4, a4-bis e a4-ter: la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o disabilità, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione. Per l'ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della richiesta di invalidità riportata nella certificazione.
- Per il punteggio a-8): copia del decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale e/o obbligo assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario);
- Per il punteggio b-1: certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi (alloggio improprio) o altra documentazione comprovante questa condizione;

- Per il punteggio b-2: documentazione a dimostrazione della presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio, nonché attestazioni circa le disabilità del componente familiare. Per l'attribuzione del punteggio b.2 la documentazione tecnica attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- Per il punteggio b-3: se relativo ad abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati è necessario produrre documentazione attestante l'abitazione effettiva; se relativo ad utilizzo autorizzato o ad assegnazione a tempo determinato in alloggio ERP fa fede la residenza anagrafica antecedente la data di pubblicazione del bando. Questo punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovute, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relativa all'abitazione. Potrà essere altresì valutata, comunque, l'attribuzione del punteggio solo in presenza di sottoscrizione con il soggetto Gestore Casalp S.P.A in data antecedente alla pubblicazione del bando di un piano di rientro della morosità rispettato dal concorrente.
- Per il punteggio b-4: contratto di locazione registrato riferito all'alloggio di residenza, alla data di pubblicazione del bando, del nucleo familiare richiedente e le ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione;
- Per il punteggio b-5: atto di pignoramento dell'immobile di proprietà, oppure convalida di sfratto per finita locazione o per morosità. Nel caso dello sfratto per morosità si dovrà allegare anche la documentazione richiesta per l'accertamento della condizione di morosità incolpevole indicata all'art. 7 del presente bando ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- Per l'attribuzione del punteggio b-6: planimetria catastale per la valutazione delle condizioni di sovraffollamento. La coabitazione viene accertata d'ufficio attraverso l'anagrafe comunale.

7. Valutazione condizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento, con esclusione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende almeno il 30%;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

Per la valutazione della condizione di morosità incolpevole e conseguente applicazione del punteggio previsto dalla LRT 2/2019, dovrà essere prodotta la documentazione attestante le condizioni di cui sopra, quale a titolo esemplificativo: lettera di licenziamento, copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro, copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione, documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine; indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio; documentazione medica che attesti la situazione di cui alla lettera f) e documentazione che attesti le spese sostenute.

Qualora la documentazione prodotta sia ritenuta insufficiente per l'accertamento della morosità incolpevole potrà essere richiesta documentazione integrativa.

8. Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità formale. A fini istruttori l'amministrazione acquisisce d'ufficio informazioni e certificazioni dalle banche dati di altre pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dando priorità a cittadinanza, residenza, situazione economica con riferimento al limite di €.16.500,00 di valore ISEE, patrimonio mobiliare con riferimento al limite di €.25.000,00 risultante nell'attestazione ISEE, assenza di occupazioni abusive, occupazioni senza titolo e dichiarazioni di decadenza del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli effettuati, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ferme restando le conseguenze penali per la dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sarà escluso dalla Graduatoria.

Per esigenze istruttorie potranno essere richiesti dall'Ufficio documenti ulteriori rispetto a quelli presentati, da produrre entro il termine che verrà assegnato. Il richiedente ha facoltà di sanare l'eventuale incompletezza della domanda o della documentazione allegata entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso in opposizione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui l'interessato non sani entro il suddetto termine le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata,
- autocertificazione dell'inserimento in struttura ubicata a Livorno c/o Centro antiviolenza,

- provvedimento di separazione coniugale;
- situazione economica, certificata da attestazione ISEE “con omissioni e/o difformità”;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di abitazione;
- pignoramento dell'immobile di abitazione;
- mancato assolvimento dell'imposta di bollo;

la domanda non sarà inserita in graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso e/o mancata regolarizzazione degli adempimenti richiesti.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato ogni altra irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente e al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

9. Formazione e adozione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti i punteggi previsti dall'allegato 1, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, e della ulteriore documentazione istruttoria eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2026.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente.

Qualora la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio.

Il punteggio acquisito con la partecipazione al presente Bando di Aggiornamento andrà a sostituire a tutti gli effetti quello relativo alla graduatoria definitiva anno 2024.

I nuclei familiari già presenti nella Graduatoria di cui al Bando Generale Anno 2024 che non abbiano partecipato al Bando di Aggiornamento saranno ricollocati in graduatoria con il punteggio e situazione economica ISEE acquisiti nella graduatoria relativa al Bando Generale Anno 2024 come riformulata a seguito dell'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 1/2026.

Entro 120 (centoventi) giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del provvedimento adotta, con propria determinazione, la graduatoria provvisoria. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine di conclusione del procedimento in relazione al numero di domande presentate e/o a particolari esigenze istruttorie fino ad un termine massimo di complessivi 180 giorni con provvedimento motivato pubblicato sul sito istituzionale

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Livorno per 30 (trenta) giorni consecutivi, in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal

decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Il Comune di Livorno non invierà comunicazioni personali relative alla pubblicazione della graduatoria ai soggetti richiedenti.

10. Opposizione alla graduatoria provvisoria

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dal primo giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare a Comune di Livorno – Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo – via Pollastrini n. 1 – Livorno.

Il ricorso in opposizione è presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1;
- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 - Livorno; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it; in tal caso deve avere la pec anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine saranno dichiarati irricevibili, salvo diversa valutazione in autotutela da parte del Comune.

Il ricorso in opposizione è ammesso per contestare il motivo di esclusione o l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

Le segnalazioni di eventuali errori materiali di calcolo e/o di errata trascrizione dei dati sui supporti informatici verranno trattate in autotutela e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione ERP e Mobilità senza necessità di presentazione del ricorso.

Le integrazioni documentali per l'assegnazione dei punteggi a4, a4-bis, a4-ter, b.2 e b.3 verranno trattate d'ufficio e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione ERP e Mobilità senza necessità di presentazione del ricorso.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione ERP e mobilità prevista dall'articolo 3 del regolamento. A questo scopo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in opposizione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Commissione ERP e mobilità la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati della relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.

La Commissione ERP e mobilità decide sui ricorsi in opposizione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione e trasmette le proprie determinazioni al Responsabile del Procedimento.

Successivamente alla valutazione dei ricorsi, sarà predisposta la graduatoria definitiva, sulla base dei criteri di ordinamento indicati al punto 8 del presente bando. In caso di necessità si procederà ad un secondo sorteggio delle posizioni ex equo.

11. Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva

Il Responsabile del Provvedimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni, approva la graduatoria definitiva sulla base delle decisioni di carattere vincolante della Commissione ERP e mobilità.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Livorno in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La graduatoria definitiva mantiene la propria efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, sostituisce la vigente Graduatoria definitiva di cui al Bando Generale Anno 2024.

Il Comune può procedere in ogni momento alla correzione di errori materiali, di calcolo o di trascrizione rilevati nelle graduatorie.

Qualora nel periodo di efficacia della graduatoria intervengano modifiche legislative o pronunce giurisdizionali aventi efficacia generale che incidano sui requisiti di accesso, sui punteggi o sulle modalità di formazione della graduatoria, il Comune si riserva di procedere ai necessari aggiornamenti e adeguamenti.

12. Assegnazione degli alloggi

Gli alloggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare alla distribuzione dei vani nell'alloggio stesso, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi come stabilito dall'articolo 12, commi 4, 5 e 8, della legge regionale n. 2/2019 e nel Regolamento Comunale ERP.

Nei confronti degli aventi titolo all'assegnazione, l'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di

partecipazione, sia per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di partecipazione, che l'attribuzione dei punteggi riconosciuti nella graduatoria.

Qualora dalla verifica di cui al comma precedente emerga la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale n. 2/2019.

Qualora, invece, emerga una situazione familiare, economica, reddituale o abitativa difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, tale, però, da non assumere la qualità di mancanza di un requisito di partecipazione, il Comune provvede ad attribuire al nucleo richiedente un nuovo punteggio conforme alle risultanze degli accertamenti effettuati e a ricollocarlo nella graduatoria definitiva.

Qualora la verifica di veridicità dia esito positivo, il Comune propone, ai sensi dell'art.11 comma 8 del Regolamento, al nucleo familiare uno o più alloggi idonei tra quelli disponibili fino ad un massimo di cinque alloggi individuati secondo l'ordine temporale di arrivo al protocollo siano essi di nuova costruzione che di risulta. Gli alloggi facilmente accessibili saranno riservati a nuclei familiari nei quali sono presenti persone con disabilità motoria.

In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso dalla graduatoria definitiva, sentita la Commissione ERP e mobilità.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di rinuncia motivata di cui all'articolo 11, comma 10 del regolamento, il nucleo familiare viene mantenuto nella graduatoria definitiva e non perde il diritto alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

L'assegnazione definitiva è disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento e trasmessa all'Ente gestore per gli ulteriori adempimenti.

13. Assegnazione alloggi da ripristinare

La graduatoria potrà essere utilizzata da questa Amministrazione per l'assegnazione di alloggi ERP di risulta non ancora ripristinati ai sensi dell'art 24 del Regolamento Comunale ERP con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Lode livornese.

Questi verranno assegnati secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria tra coloro che avranno espresso favorevolmente l'interesse per tali alloggi al momento della compilazione della domanda.

Gli alloggi da ripristinare sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata accettazione dell'alloggio non comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'avente titolo.

14. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei

principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie.

15. Responsabile del procedimento e Responsabile del provvedimento e contatti utili

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Cella, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l' Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti numeri 0586 820410 – 0586 820419 – 0586 820412 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.livorno.it

Responsabile del provvedimento è la dott.ssa Caterina Tocchini dirigente del settore Politiche sociali e socio sanitarie.

Il titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge n. 241/1990 è il Direttore Generale, Dott. Falleni.